



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 20 OTTOBRE 2006

### 4° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

#### Sommario

#### **C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2006 - N. 8/3349</b> (5.4.0)	
Prelievo venatorio in deroga, previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE, della specie storno per la stagione venatoria 2006/2007 – Art. 19-bis legge 11 febbraio 1992, n. 157 . . . . .	146
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2006 - N. 8/3350</b> (5.4.0)	
Prelievo venatorio in deroga, previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE, della specie fringuello per la stagione venatoria 2006/2007 – Art. 19-bis legge 11 febbraio 1992, n. 157 . . . . .	148
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2006 - N. 8/3351</b> (5.4.0)	
Prelievo venatorio in deroga, previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE, della specie peppola per la stagione venatoria 2006/2007 – Art. 19-bis legge 11 febbraio 1992, n. 157 . . . . .	150

**C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

(BUR2006031)

**D.g.r. 17 ottobre 2006 - n. 8/3349**

(5.4.0)

**Prelievo venatorio in deroga, previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE, della specie storno per la stagione venatoria 2006/2007 - Art. 19-bis legge 11 febbraio 1992, n. 157****LA GIUNTA REGIONALE**

Premesso:

• che l'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE consente agli stati membri di derogare ai divieti di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva allo scopo, tra altri, di «prevenire gravi danni alle colture»;

• che l'art. 19-bis della l. 157/92 attribuisce il potere di deroga alle regioni, sentito l'INFS;

• che detto Istituto, nel riscontrare criticamente la formale richiesta di Regione Lombardia, ha comunque fornito alla stessa il quadro delle condizioni tecnico-scientifiche abilitanti l'esercizio del potere di cui trattasi. In sintesi, ciò che l'Istituto ritiene imprescindibile è l'introduzione di regolamentazioni mirate, idonee a produrre un effetto deterrente per le specie problematiche esclusivamente nelle aree e nei periodi in cui i danni si manifestano;

• che, stante il carattere strumentale del prelievo rispetto allo scopo («prevenire gravi danni alle colture») occorre dimostrare il nesso di causalità tra l'azione delle specie orniche considerate ed i danni, accertati o anche solo probabili (la misura è infatti prevenzionistica) a specifiche colture e, più correttamente sul piano logico, l'idoneità delle misure ad incidere su tale nesso, interrompendone o, più realisticamente, limitandone la sequela causativa;

• che i danni che la misura tende a prevenire devono rivestire il carattere della gravità, dunque della rilevanza fattuale a prescindere dalla loro monetizzazione, con la conseguenza che il dato relativo ai risarcimenti e agli indennizzi deve assumere valore di sintomo, non esclusivo, della portata del fenomeno;

• che ai fini considerati non deve risultare possibile l'attivazione di misure alternative al prelievo, ugualmente soddisfacenti;

Considerato:

• che su gran parte del territorio regionale lombardo sono presenti le colture agricole passibili di danneggiamento da parte della specie storno: questa specie infatti ha uno spettro alimentare composto prevalentemente da bacche frutticole ma anche, seppur in misura minore, da colture ortive e sementicole;

• che con riferimento ai dati soprattutto storici relativi ai danni arrecati dagli storni può ritenersi verosimile che i danni si verificano anche per l'anno di riferimento se non si interviene con misure preventive mirate;

• che da parte di molte province sono pervenute segnalazioni di importanti e continuativi danni a dette colture e la richiesta di assumere misure, per quanto limitate, idonee a evitarne la reiterazione e ancor più la notevole amplificazione delle stesse;

• che analoghe segnalazioni sono pervenute dalla Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori e dal consorzio per la tutela della Franciacorta;

Considerato altresì:

• che l'entità accertata del fenomeno è comunque influenzata dall'introduzione, con specifiche leggi provvedimento, dal 2004 di idonee misure di deterrenza e che è ragionevole avanzare una prognosi di forte ulteriore aggravamento del fenomeno in caso di mancato intervento regionale;

• che l'entità del risarcimento è, inoltre, un dato storicamente influenzato dalle incapacienze dei relativi capitoli di bilancio delle province che ha indotto molti coltivatori a desistere, con le richieste, dall'attivazione di specifiche vertenze;

• che i metodi ecologici attualmente utilizzabili al fine di prevenire o limitare i danni derivanti alle colture sopraccitate dalla notevole consistenza delle popolazioni della specie in parola, quali forme di dissuasione visive o acustiche (spaventapasseri e cannoncini a salve) ovvero di protezione attiva (reti di copertura), alla luce della verifica degli effetti della loro concreta applicazione, si sono dimostrati scarsamente efficaci nel lungo periodo oppure inopportuni in considerazione dello sfavorevole rapporto costi/benefici;

Ritenuto che, alla luce delle menzionate risultanze istruttorie, appare doveroso contribuire con l'attivazione di misurate azioni di prelievo ad una consistente riduzione di rischi concreti, senza pregiudizi alla stabilità della specie orniche, dall'INFS giudicata in recente declino europeo, di cui si ammette il prelievo;

Ritenuto di autorizzare il prelievo venatorio di cui sopra negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e nella zona di minor tutela dei Comprensori Alpini (C.A.) della Provincia di Sondrio;

Ritenuto pertanto di autorizzare potenzialmente ad effettuare il prelievo venatorio in parola i circa 70.000 cacciatori iscritti negli A.T.C. e nei C.A. riportati al punto precedente;

Ritenuto di dover fissare il periodo di prelievo, da effettuarsi ai sensi della normativa sopra citata, dal 22 ottobre al 30 novembre in considerazione del fatto che il prelievo effettuato in tale periodo può essere considerato maggiormente efficace;

Ritenuto opportuno autorizzare il Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora le province interessate lo richiedano ovvero in presenza di situazioni emergenziali;

Considerato che, per dare attuazione alle deroghe a norma dell'art. 19-bis della legge 157/92, si devono menzionare:

- le specie oggetto di deroga;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- le condizioni di rischio;
- i periodi di prelievo;
- i luoghi di prelievo;
- il numero di capi prelevabili giornalmente;
- il numero dei capi prelevabili complessivamente;
- i controlli e le forme di vigilanza cui è soggetto il prelievo;

Ritenuto, da parte del Dirigente proponente, che l'obbligo di previa intesa con gli A.T.C. e i C.A. al fine dell'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuare il prelievo in deroga fissato dal comma 2 dell'art. 19-bis della l. 157/92 è assolto attraverso i rapporti intercorsi tra l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali alle quali, a norma della l.r. 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura», sono state trasferite le competenze amministrative in materia di caccia;

Ritenuto di autorizzare l'uso di richiami vivi appartenenti alla specie storno, a condizione che i soggetti siano detenuti in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni;

Ritenuto dal Dirigente proponente che il prelievo in deroga sopra espresso ottempera a quanto previsto dall'art. 9 della più volte citata Direttiva 79/409/CEE e dall'art. 19-bis della legge 157/92;

Visto il parere dell'INFS espresso con nota 4463/T-A61 del 12 giugno 2006;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Recepisce le premesse

1. Per la stagione venatoria 2006/2007, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, è autorizzato il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), della Direttiva n. 79/409/CEE, negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e nella zona di minor tutela dei Comprensori Alpini (C.A.) della Provincia di Sondrio.

2. Il Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia è autorizzato ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora le province interessate lo richiedano ovvero in presenza di situazioni emergenziali che li rendano necessari.

3. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle seguenti condizioni, riportate e riassunte nell'Allegato A alla presente deliberazione:

a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 26/1993;

b) il prelievo è consentito dal 22 ottobre 2006 al 30 novembre 2006;

c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso e in forma vagante;

d) sono autorizzati a effettuare il prelievo esclusivamente i cacciatori residenti in Lombardia iscritti negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e nella zona di minor tutela dei Comprensori Alpini (C.A.) della Provincia di Sondrio;

e) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato è pari a dieci storni; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato è pari a cinquanta storni;

f) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo 2007, i tesserini devono essere restituiti alle Province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo;

g) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2 della l. 157/1992 e la vigilanza sull'ap-

plicazione della presente deliberazione è esercitata dalle Province.

4. È autorizzato l'uso di richiami vivi appartenenti alla specie storno, a condizione che tali richiami siano detenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni e provengano dall'allevamento in cattività oppure siano stati in precedenza catturati e inanellati dalle Province.

5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Le determinazioni di cui al presente atto diventano efficaci il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L'atto si intende sin d'ora ritirato nel caso il decreto legge 251/2006 venga convertito in legge ovvero venga approvato nuovo atto contenente disciplina incompatibile con il presente provvedimento. La conversione del decreto legge 251/06 ovvero l'approvazione di nuovo atto, la cui disciplina risultasse incompatibile con il presente provvedimento, determinerà effetti di decadenza automatica nei confronti del provvedimento qualora già pubblicato.

Il segretario: Bonomo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PRELIEVO VENATORIO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO  
PER LA STAGIONE VENATORIA 2006/2007**

<i>Specie</i>	<i>Mezzi e metodi di prelievo</i>	<i>Periodo massimo di prelievo autorizzato</i>	<i>Luogo del prelievo</i>	<i>N. max. capi prelevabili, giornalmente, da ogni cacciatore</i>	<i>N. max. capi prelevabili, nel periodo consentito, da ogni cacciatore</i>	<i>Soggetti autorizzati al prelievo</i>	<i>Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe</i>	<i>Controlli e vigilanza</i>
Storno	Mezzi di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 26/93	22/10 – 30/11	ATC delle province di BG, BS, CR, LO, MN, MI, PV e zona di minor tutela dei CA di Sondrio	10	50	Cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ATC delle province di BG, BS, CR, LO, MN, MI, PV o nella zona di minor tutela dei CA della Provincia di Sondrio	INFS	Vedasi art. 48 l.r. 26/93 e art. 27, comma 2 l. 157/92

(BUR2006032)

**D.g.r. 17 ottobre 2006 - n. 8/3350**

(5.4.0)

**Prelievo venatorio in deroga, previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE, della specie fringuello per la stagione venatoria 2006/2007 - Art. 19-bis legge 11 febbraio 1992, n. 157**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 9, comma 1 della Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE) che prevede la possibilità di derogare al regime generale di protezione degli uccelli previsto dalla direttiva stessa, per le ragioni di cui alle lettere a), b) e c);

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e le sue successive modificazioni;

Visti in particolare:

- l'art. 1, comma 4, della legge 157/92 che recepisce integralmente la Direttiva 79/409/CEE e le sue successive modificazioni;
- l'art. 19-bis della legge 157/92 che autorizza le Regioni a disciplinare l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE;

Visto l'art. 1, comma 1 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» che, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recepisce integralmente la Direttiva 79/409/CEE e le sue successive modificazioni;

Considerato che le deroghe di cui al presente atto sono disposte per le finalità indicate dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE e cioè per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità;

Considerato che nello spirito del tredicesimo «Considerando» delle premesse della Direttiva 79/409/CEE, in considerazione di talune situazioni particolari, quali possono essere le esigenze di conservazione di radicate e pluricentinarie tradizioni venatorie localizzate, quali quelle presenti sul territorio lombardo, occorre prevedere la possibilità di deroghe relative agli impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità e che le stesse non possono essere attuate se non attraverso il prelievo venatorio, non sussistendo sostanzialmente altro metodo alternativo;

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, n. 118/94 in cui si fissa il principio che «la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità» di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE possono essere fatti mediante prelievo venatorio;

Richiamata, altresì, a riguardo la legge regionale lombarda n. 18 del 7 agosto 2002 che con riferimento alla stagione venatoria 2002/2003 ha qualificato espressamente il prelievo in deroga di cui trattasi quale prelievo venatorio;

Considerato che per dare attuazione alle deroghe in parola si devono menzionare:

- le specie oggetto di deroga;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- le condizioni di rischio;
- i periodi di prelievo;
- i luoghi di prelievo;
- il numero di capi prelevabili giornalmente;
- il numero dei capi prelevabili complessivamente;
- i controlli e le forme di vigilanza cui è soggetto il prelievo;

Dato atto che, al di là dei dati da menzionare, l'esercizio del potere di deroga - che l'art. 19-bis della l. 157/92 attribuisce alle Regioni, sentito l'INFS - è condizionato dal carattere giudiziario o «misurato» del prelievo in deroga, determinato da due specifiche e dimostrate circostanze:

a) che la consistenza numerica della specie da prelevare non risulti essere in grave diminuzione. La consistenza numerica della specie fringuello, come risulta dai più recenti dati disponibili pubblicati da Birdlife Conservation Series n. 12 nel volume «Birds in Europe Population Estimates, Trends, and conservation status» (2005), non risulta essere «in grave diminuzione» bensì stabile e sicura;

b) che il prelievo incida su una «piccola quantità» di detta specie.

Nel corso degli anni - come è ben noto agli operatori del settore e agli organi giurisdizionali - la principale criticità si è manifestata proprio in ordine alla individuazione della «piccola quantità» e agli strumenti, tecnici e normativi, atti ad assicurarne il rispetto su tutto il territorio nazionale (le «condizioni rigidamente controllate» prescritte dall'art. 9 della menzionata direttiva). La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha, con pronuncia dell'8 giugno 2006, offerto un parametro di misurazione della quantità ricavato dagli studi del Comitato Ornis: costituisce piccola quantità qualsiasi prelievo inferiore all'1% della mortalità annuale totale della popolazione interessata (valore medio) per le specie che non possono essere cacciate. La stessa Corte ha, comunque, doverosamente precisato che tali percentuali non hanno carattere giuridicamente vincolante, anche se il loro superamento deve comunque fondarsi su contrarie prove scientifiche. A riguardo appare congruo richiamare, quale fonte scientifica altrettanto autorevole dell'Ornis, la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici», edita nell'agosto 2004 dalla Commissione Ambiente della UE, che prevede la possibilità di effettuare un prelievo venatorio di una piccola quantità elevata sino al 5% della mortalità naturale;

Dato altresì atto che, al fine di assumere la presente determinazione, è stato sentito l'INFS che in data 11 aprile 2006 ha reso un articolato parere nel quale per un verso ammette l'indisponibilità di dati scientifici atti a determinare in modo oggettivo i valori della piccola quantità (il che non supporterebbe in maniera adeguata un prelievo in deroga per la stagione venatoria 2006/2007) per l'altro che l'istruttoria tecnica svolta dallo stesso Istituto nel corso della stagione 2005/2006 deve ritenersi ancora valida e ciò con specifico riguardo alla consistenza, ai parametri demografici ed alle strategie migratorie della specie qui considerata. Stante nei termini descritti la posizione dell'INFS non resta, dunque, che far rinvio, ai fini della individuazione della piccola quantità alle fonti scientifiche prima richiamate e, per aderenza al generale principio di massima riduzione dei rischi in materia ambientale, attestare la scelta su una misura intermedia tra quella offerta da Ornis e quella ricavabile dalle menzionate Linee guida e, precisamente, sulla misura del 3% della mortalità naturale, con la conseguenza che il quantitativo di prelievo di fringuelli per la stagione venatoria 2006/2007 in Lombardia si attesta sul dato di 341.945 esemplari. Resta da esaminare il profilo più volte oggetto di vaglio giurisdizionale: il rispetto del vincolo quantitativo a livello nazionale, determinato secondo quelle modalità prima descritte. Con riferimento alla stagione venatoria 2003/2004 il TAR Lombardia aveva sospeso una determinazione regionale in materia di deroghe di cui alla lettera c) della menzionata direttiva, in ragione del fatto che non erano chiare le modalità di riparto del quantitativo tra le varie regioni. Con riferimento alla specie in questione deve, ora, precisarsi:

a) che Regione Lombardia intende mantenere la misura di prelievo rigorosamente nei limiti della piccola quantità;

b) che eventuali splafonamenti da parte di altre regioni non possono determinare conseguenze se non nei loro stessi confronti, non sussistendo alcun meccanismo di riparto idoneo a preservare i limiti complessivi a fronte di eventuali comportamenti di altre regioni confliggenti con tale vincolo;

c) che, in ultima analisi, l'unica garanzia di rispetto del limite globale della piccola quantità (esigenza più volte richiamata nella menzionata sentenza della Corte di Giustizia del 2006) è data dalla verifica, da parte delle competenti autorità, che ciascuna regione si attenga ai limiti di cui trattasi nonché dagli interventi di controllo, già previsti dall'ordinamento ed azionabili nelle competenti sedi giudiziarie da parte dell'Amministrazione centrale;

d) che diversamente opinando e nell'impossibilità di assicurare, in fatto, il rispetto dei limiti di cui trattasi, l'intera disciplina di settore, dalla l. 157/92 alla legge regionale 26/93 sino all'art. 9 della più volte menzionata direttiva, resterebbe privata di ogni possibilità di applicazione;

Ritenuto, in considerazione dell'esiguo numero di esemplari prelevabili nonché della precipua modalità di caccia che si effettua da appostamento fisso, di individuare, quali soggetti autorizzati al prelievo venatorio in deroga, i 16.000 cacciatori residenti in Lombardia che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso mediante la stessa forma di caccia;

Ritenuto di autorizzare l'uso di richiami vivi appartenenti alla

specie fringuello, a condizione che i soggetti siano detenuti in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni;

Ritenuto opportuno autorizzare il Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati in presenza di situazioni emergenziali che lo richiedano;

Ritenuto, dal Dirigente proponente, che il prelievo in deroga sopra espresso ottempera a quanto previsto dall'art. 9 della più volte citata Direttiva 79/409/CEE e dall'art. 19-bis della legge 157/92;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

Recepite le premesse

1) Per la stagione venatoria 2006/2007, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) della Direttiva n. 79/409/CEE, il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alla specie fringuello, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti alle popolazioni della specie sopra indicata, che non rientra tra le specie a rischio, in quanto classificata con un favorevole stato di conservazione nell'areale europeo.

2. Il Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia è autorizzato ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati in presenza di situazioni emergenziali che lo richiedano.

3. L'esercizio delle deroghe avviene nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'Allegato A alla presente deliberazione:

a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

b) il prelievo è consentito dal 22 ottobre 2006 al 30 novembre 2006;

c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso;

d) sono autorizzati ad effettuare il prelievo di fringuello i cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30 giugno 2006,

in numero non superiore a sedicimila unità, hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso;

e) a cura delle Province è fatta menzione del divieto di praticare la caccia in deroga ai fringuelli sul tesserino venatorio dei cacciatori che hanno acquisito l'opzione di caccia successivamente al 30 giugno 2006;

f) il prelievo massimo giornaliero di fringuelli per cacciatore non può essere complessivamente superiore a cinque esemplari; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato non può essere superiore a ventuno fringuelli ed il prelievo massimo complessivo non può essere superiore a trecentoquarantunomilanoventoseicentoquarantacinque (341.945) fringuelli;

g) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo 2007, i tesserini devono essere restituiti alle Province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati;

h) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 157/1992; la vigilanza sull'applicazione della presente deliberazione è esercitata dalle Province.

4. È autorizzato l'uso di richiami vivi appartenenti alla specie fringuello, a condizione che tali richiami siano detenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni e provengano dall'allevamento in cattività oppure siano stati in precedenza catturati e inanellati dalle Province.

5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Le determinazioni di cui al presente atto diventano efficaci il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L'atto si intende sin d'ora ritirato nel caso il decreto legge 251/2006 venga convertito in legge ovvero venga approvato nuovo atto contenente disciplina incompatibile con il presente provvedimento. La conversione del decreto legge 251/06 ovvero l'approvazione di nuovo atto, la cui disciplina risultasse incompatibile con il presente provvedimento, determinerà effetti di decadenza automatica nei confronti del provvedimento qualora già pubblicato.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

#### SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PRELIEVO VENATORIO IN DEROGA DELLA SPECIE FRINGUELLO PER LA STAGIONE VENATORIA 2006/2007

Specie	Mezzi e metodi di prelievo	Periodo di prelievo	Luogo del prelievo	N. max. capi prelevabili, giornalmente, da ogni cacciatore	N. max. capi prelevabili, nel periodo consentito, da ogni cacciatore	Soggetti autorizzati al prelievo	Prelievo massimo complessivo	Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe	Controlli e vigilanza
Fringuello	Mezzi di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 26/93; caccia da appostamento fisso	22/10-30/11	Appostamenti fissi sull'intero territorio regionale	5	21	Cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30 giugno 2006, hanno acquisito l'opzione ad esercitare la caccia da appostamento fisso (max. 16.000)	341.945	INFS	Vedasi art. 48 l.r. 26/93 e art. 27, comma 2 l. 157/92

(BUR2006033)

**D.g.r. 17 ottobre 2006 - n. 8/3351**

(5.4.0)

**Prelievo venatorio in deroga, previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE, della specie peppola per la stagione venatoria 2006/2007 – Art. 19-bis legge 11 febbraio 1992, n. 157**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 9, comma 1 della Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE) che prevede la possibilità di derogare al regime generale di protezione degli uccelli previsto dalla direttiva stessa, per le ragioni di cui alle lettere a), b) e c);

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e le sue successive modificazioni;

Visti in particolare:

- l'art. 1, comma 4, della legge 157/92 che recepisce integralmente la Direttiva 79/409/CEE e le sue successive modificazioni;
- l'art. 19-bis della legge 157/92 che autorizza le Regioni a disciplinare l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE;

Visto l'art. 1, comma 1 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» che, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recepisce integralmente la Direttiva 79/409/CEE e le sue successive modificazioni;

Considerato che le deroghe di cui al presente atto sono disposte per le finalità indicate dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE e cioè per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità;

Considerato che nello spirito del tredicesimo «Considerando» delle premesse della Direttiva 79/409/CEE, in considerazione di talune situazioni particolari, quali possono essere le esigenze di conservazione di radicate e pluricentinarie tradizioni venatorie localizzate, quali quelle presenti sul territorio lombardo, occorre prevedere la possibilità di deroghe relative agli impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità e che le stesse non possono essere attuate se non attraverso il prelievo venatorio, non sussistendo sostanzialmente altro metodo alternativo;

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, n. 118/94 in cui si fissa il principio che «la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità» di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE possono essere fatti mediante prelievo venatorio;

Richiamata, altresì, a riguardo la legge regionale lombarda n. 18 del 7 agosto 2002 che con riferimento alla stagione venatoria 2002/2003 ha qualificato espressamente il prelievo in deroga di cui trattasi quale prelievo venatorio;

Considerato che per dare attuazione alle deroghe in parola si devono menzionare:

- le specie oggetto di deroga;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- le condizioni di rischio;
- i periodi di prelievo;
- i luoghi di prelievo;
- il numero di capi prelevabili giornalmente;
- il numero di capi prelevabili complessivamente;
- i controlli e le forme di vigilanza cui è soggetto il prelievo;

Dato atto che, al di là dei dati da menzionare, l'esercizio del potere di deroga – che l'art. 19-bis della l. 157/92 attribuisce alle Regioni, sentito l'INFS – è condizionato dal carattere giudiziario o «misurato» del prelievo in deroga, determinato da due specifiche e dimostrate circostanze:

a) che la consistenza numerica della specie da prelevare non risulti essere in grave diminuzione. La consistenza numerica della specie peppola, come risulta dai più recenti dati disponibili pubblicati da Birdlife Conservation Series n. 12 nel volume «Birds in Europe Population Estimates, Trends, and conservation status» (2005), non risulta essere «in grave diminuzione» bensì stabile e sicura;

b) che il prelievo incida su una «piccola quantità» di detta specie.

Nel corso degli anni – come è ben noto agli operatori del settore e agli organi giurisdizionali – la principale criticità si è manifestata proprio in ordine alla individuazione della «piccola quantità» e agli strumenti, tecnici e normativi, atti ad assicurarne il rispetto su tutto il territorio nazionale (le «condizioni rigidamente controllate» prescritte dall'art. 9 della menzionata direttiva). La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha, con pronuncia dell'8 giugno 2006, offerto un parametro di misurazione della quantità ricavato dagli studi del Comitato Ornis: costituisce piccola quantità qualsiasi prelievo inferiore all'1% della mortalità annuale totale della popolazione interessata (valore medio) per le specie che non possono essere cacciate. La stessa Corte ha, comunque, doverosamente precisato che tali percentuali non hanno carattere giuridicamente vincolante, anche se il loro superamento deve comunque fondarsi su contrarie prove scientifiche. A riguardo appare congruo richiamare, quale fonte scientifica altrettanto autorevole dell'Ornis, la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici», edita nell'agosto 2004 dalla Commissione Ambiente della UE, che prevede la possibilità di effettuare un prelievo venatorio di una piccola quantità elevata sino al 5% della mortalità naturale;

Dato altresì atto che, al fine di assumere la presente determinazione, è stato sentito l'INFS che in data 11 aprile 2006 ha reso un articolato parere nel quale per un verso ammette l'indisponibilità di dati scientifici atti a determinare in modo oggettivo i valori della piccola quantità (il che non supporterebbe in maniera adeguata un prelievo in deroga per la stagione venatoria 2006/2007) per l'altro che l'istruttoria tecnica svolta dallo stesso Istituto nel corso della stagione 2005/2006 deve ritenersi ancora valida e ciò con specifico riguardo alla consistenza, ai parametri demografici ed alle strategie migratorie della specie qui considerata. Stante nei termini descritti la posizione dell'INFS non resta, dunque, che far rinvio, ai fini della individuazione della piccola quantità alle fonti scientifiche prima richiamate e, per aderenza al generale principio di massima riduzione dei rischi in materia ambientale, attestare la scelta su una misura intermedia tra quella offerta da Ornis e quella ricavabile dalle menzionate Linee guida e, precisamente, sulla misura del 3% della mortalità naturale, con la conseguenza che il quantitativo di prelievo di peppole per la stagione venatoria 2006/2007 in Lombardia si attesta sul dato di 124.145 esemplari. Resta da esaminare il profilo più volte oggetto di vaglio giurisdizionale: il rispetto del vincolo quantitativo a livello nazionale, determinato secondo quelle modalità prima descritte. Con riferimento alla stagione venatoria 2003/2004 il TAR Lombardia aveva sospeso una determinazione regionale in materia di deroghe di cui alla lettera c) della menzionata direttiva, in ragione del fatto che non erano chiare le modalità di riparto del quantitativo tra le varie regioni. Con riferimento alla specie in questione deve, ora, precisarsi:

a) che Regione Lombardia intende mantenere la misura di prelievo rigorosamente nei limiti della piccola quantità;

b) che eventuali splafonamenti da parte di altre regioni non possono determinare conseguenze se non nei loro stessi confronti, non sussistendo alcun meccanismo di riparto idoneo a preservare i limiti complessivi a fronte di eventuali comportamenti di altre regioni confliggenti con tale vincolo;

c) che, in ultima analisi, l'unica garanzia di rispetto del limite globale della piccola quantità (esigenza più volte richiamata nella menzionata sentenza della Corte di Giustizia del 2006) è data dalla verifica, da parte delle competenti autorità, che ciascuna regione si attenga ai limiti di cui trattasi nonché dagli interventi di controllo, già previsti dall'ordinamento ed azionabili nelle competenti sedi giudiziarie da parte dell'Amministrazione centrale;

d) che diversamente opinando e nell'impossibilità di assicurare, in fatto, il rispetto dei limiti di cui trattasi, l'intera disciplina di settore, dalla l. 157/92 alla legge regionale 26/93 sino all'art. 9 della più volte menzionata direttiva, resterebbe privata di ogni possibilità di applicazione;

Ritenuto, in considerazione dell'esiguo numero di esemplari prelevabili nonché della precipua modalità di caccia che si effettua da appostamento fisso, di individuare, quali soggetti autorizzati al prelievo venatorio in deroga, i 16.000 cacciatori residenti in Lombardia che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso mediante la stessa forma di caccia;

Ritenuto di autorizzare l'uso di richiami vivi appartenenti alla

specie peppola, a condizione che i soggetti siano detenuti in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni;

Ritenuto opportuno autorizzare il Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati in presenza di situazioni emergenziali che lo richiedano;

Ritenuto, dal Dirigente proponente, che il prelievo in deroga sopra espresso ottempera a quanto previsto dall'art. 9 della più volte citata Direttiva 79/409/CEE e dall'art. 19-bis della legge 157/92;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

Recepite le premesse

1. Per la stagione venatoria 2006/2007, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) della Direttiva n. 79/409/CEE, il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alla specie peppola, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti alle popolazioni della specie sopra indicata, che non rientra tra le specie a rischio, in quanto classificata con un favorevole stato di conservazione nell'areale europeo.

2. Il Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia è autorizzato ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati in presenza di situazioni emergenziali che lo richiedano.

3. L'esercizio delle deroghe avviene nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'Allegato A alla presente deliberazione:

a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

b) il prelievo è consentito dal 22 ottobre 2006 al 30 novembre 2006;

c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso;

d) sono autorizzati ad effettuare il prelievo di peppole i cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30 giugno 2006, in

numero non superiore a sedicimila unità, hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso;

e) a cura delle Province è fatta menzione del divieto di praticare la caccia in deroga alle peppole sul tesserino venatorio dei cacciatori che hanno acquisito l'opzione di caccia successivamente al 30 giugno 2006;

f) il prelievo massimo giornaliero di peppole per cacciatore non può essere complessivamente superiore a cinque esemplari; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato non può essere superiore a sette peppole ed il prelievo massimo complessivo non può essere superiore a centoventiquattromilacentotrentacinque (124.145) peppole;

g) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo 2007, i tesserini devono essere restituiti alle Province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati;

h) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 157/1992; la vigilanza sull'applicazione della presente deliberazione è esercitata dalle Province.

4. È autorizzato l'uso di richiami vivi appartenenti alla specie peppola, a condizione che tali richiami siano detenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni e provengano dall'allevamento in cattività oppure siano stati in precedenza catturati e inanellati dalle Province.

5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Le determinazioni di cui al presente atto diventano efficaci il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L'atto si intende sin d'ora ritirato nel caso il decreto legge 251/2006 venga convertito in legge ovvero venga approvato nuovo atto contenente disciplina incompatibile con il presente provvedimento. La conversione del decreto legge 251/06 ovvero l'approvazione di nuovo atto, la cui disciplina risultasse incompatibile con il presente provvedimento, determinerà effetti di decadenza automatica nei confronti del provvedimento qualora già pubblicato.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

#### SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PRELIEVO VENATORIO IN DEROGA DELLA SPECIE PEPPOLA PER LA STAGIONE VENATORIA 2006/2007

Specie	Mezzi e metodi di prelievo	Periodo di prelievo	Luogo del prelievo	N. max. capi prelevabili, giornalmente, da ogni cacciatore	N. max. capi prelevabili, nel periodo consentito, da ogni cacciatore	Soggetti autorizzati al prelievo	Prelievo massimo complessivo	Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe	Controlli e vigilanza
Peppola	Mezzi di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 26/93; caccia da appostamento fisso	22/10 - 30/11	Appostamenti fissi sull'intero territorio regionale	5	7	Cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30 giugno 2006, hanno acquisito l'opzione ad esercitare la caccia da appostamento fisso (max. 16.000)	124.145	INFS	Vedasi art. 48 l.r. 26/93 e art. 27, comma 2 l. 157/92

